

MALATTIA

ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO

Gentile Signore,

Le comunico che non è stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno

Questo comporta che le giornate di malattia non potranno essere indennizzate secondo la seguente progressione:

1. PRIMA ASSENZA INGIUSTIFICATA: trattenuta dell'intera indennità fino a dieci giorni a partire dall'inizio della malattia;
2. SECONDA ASSENZA INGIUSTIFICATA: trattenuta del 50% dell'indennità per il restante periodo;
3. TERZA ASSENZA INGIUSTIFICATA: trattenuta dell'intera indennità dalla data di questa ultima.

Inoltre, tali giornate anche se non indennizzate concorrono al raggiungimento del periodo massimo indennizzabile che le compete.

La suddetta trattenuta cessa, comunque, dalla data:

- di ripresa dell'attività lavorativa
- di riconoscimento dell'incapacità al lavoro in occasione di una successiva visita medica di controllo
- di ricovero ospedaliero, resosi nel frattempo necessario.

MODALITA' DI RICORSO

Qualora Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo al Comitato provinciale.

Il ricorso può essere esclusivamente inviato:

- on line (se è già in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i "Servizi Online" del sito www.inps.it, attraverso il seguente percorso: servizi on line - per tipologia di utente - cittadino - ricorsi on line;
- o tramite i patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

In ogni caso dovrà presentare il ricorso entro novanta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione allegando eventualmente, in formato digitale, i documenti utili a sostenere le sue ragioni e avendo cura di conservare gli originali per eventuali accertamenti.

Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà proporre un'azione giudiziaria da notificare direttamente a questa Sede.

PER L'AZIENDA, CHE LEGGE PER CONOSCENZA:

L'azienda è invitata ad applicare quanto precede provvedendo, se l'indennità è stata già erogata e posta a conguaglio, al recupero dell'importo relativo e alla conseguente restituzione di tale somma all'Inps.

A tal fine valorizzerà nel flusso UniEmens, nell'elemento <DenunciaIndividuale>, <MalADebito>, in corrispondenza dell'elemento <CausaleVersMal> il codice causale E775 e nell'elemento <ImportoVersMal> l'importo da restituire.

Qualora il rapporto di lavoro sia cessato, e quindi l'azienda non sia in grado di operare recuperi nei confronti del lavoratore, la stessa è invitata a comunicare a questa Sede l'ammontare delle prestazioni economiche anticipate per conto dell'Istituto, nel periodo sanzionato, oggetto della presente.

Più precisi dettagli, in caso di dubbi sull'esatta entità del recupero da effettuare, potranno essere richiesti alla scrivente Sede dopo la conclusione dell'evento di malattia.

Cordiali Saluti

Il Responsabile dell'unità di processo

Il costo della visita fiscale Inps per datore di lavoro

Con l'introduzione della fatturazione elettronica, il portale chiede di inserire anche il codice destinatario o in alternativa la PEC dell'azienda così da addebitare correttamente i costi della visita, che dovranno essere versati con modello F24 previa comunicazione INPS.

Il costo della visita fiscale INPS a carico del datore di lavoro varia dai 28 euro ai 52 euro circa.

In particolare le tariffe sono:

1. visite fiscali a casa durante i giorni lavorativi: € 41,67
2. visite fiscali a casa durante i giorni festivi: € 52,82
3. 28,29 euro per visita fiscale in giorno feriale non effettuata per mancata reperibilità;
4. 39,61 euro per visita fiscale in giorno feriale non effettuata per mancata reperibilità;
5. i costi amministrativi di € 4,73.
6. il rimborso di benzina: urbano € 6,00, una zona periferica se entro 20 km € 10,00, se più di 20 km: € 15,00.

Reperibilità per la visita fiscale

Il lavoratore assente per malattia ha l'obbligo di essere reperibile presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale, indicato nel certificato del medico curante inviato telematicamente all'Inps:

durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi; in specifiche fasce orarie di reperibilità diverse per i lavoratori del settore privato e quelli del pubblico impiego:

- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici.

Le conseguenze, per il lavoratore assente agli accertamenti sanitari Inps, possono essere:

- l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, sino al licenziamento per giusta causa;
- la perdita dell'indennità di malattia per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'assenza dal lavoro, in caso di prima assenza a visita di controllo non giustificata;
- la perdita dell'indennità di malattia per il 50% nel restante periodo di assenza dal lavoro, in caso di seconda assenza a visita di controllo non giustificata;
- la perdita dell'intera indennità di malattia dalla data della terza assenza a visita di controllo non giustificata.

Esonero visita fiscale

Sono esonerati dalla visita fiscale i lavoratori con:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattie collegate alla situazione di invalidità riconosciuta, che deve determinare una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%;
- malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici).

Assenza giustificata alla visita fiscale

In assenza di esonero, il lavoratore non può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.

Non può essere sottoposto alla visita fiscale,

inoltre, il dipendente che si trova in ospedale ricoverato (in questo caso, deve essere emesso dalla struttura sanitaria un certificato di ricovero, da inviare all'Inps).

Come informare dell'assenza alla visita fiscale?

Il lavoratore che deve assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità deve avvertire immediatamente la propria amministrazione (che provvede ad avvertire l'Inps) o il proprio datore di lavoro, fornendo la motivazione dell'allontanamento del domicilio (che dovrà essere supportata da idonea documentazione).

Come giustificare l'assenza alla visita fiscale?

Il dipendente, per giustificare l'assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, quando la motivazione dell'assenza stessa è di natura sanitaria, deve trasmettere all'Inps la relativa documentazione entro 15 giorni.

Quest'adempimento è obbligatorio per i dipendenti pubblici e, come chiarito dall'Inps [1], per i lavoratori del settore privato che non ricevono l'indennità di malattia dall'istituto, ma dal datore di lavoro. L'Inps, a seguito della ricezione della documentazione, fornisce un parere sull'opportunità di giustificare, o meno, l'assenza.

Gli esiti della valutazione dell'Inps sono messi a disposizione del datore di lavoro, che può consultarli online, presso la sezione del portale web dell'istituto: Richiesta visite mediche di controllo/consulta verbale giustificabilità.

È dunque il datore a dover decidere sulla giustificazione dell'assenza alla visita fiscale, sia per motivi sanitari (su cui l'Inps esprime solo un parere) che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi.

Cambio indirizzo per visita fiscale

Se il lavoratore ha la necessità di variare il domicilio presso il quale risulta reperibile per la visita fiscale, deve:

- accedere al portale web dell'Inps, previa autenticazione tramite le proprie credenziali dispositivi (Pin, Spid, carta nazionale dei servizi o carta d'identità elettronica);
- entrare nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le Vmc (visite mediche di controllo);
- comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione "Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo"; è possibile variare il domicilio più volte nell'arco di una stessa assenza per malattia.

In ogni caso, il dipendente deve effettuare le dovute comunicazioni al datore di lavoro; inoltre, qualora si sposti all'estero, la procedura è differente e richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Inps.